

## **Deliberazione 24 novembre 2011 - ARG/gas 165/11**

**Integrazioni alla disciplina in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 febbraio 2004, n. 22/04, nonché ulteriori disposizioni per l’avvio del sistema di bilanciamento, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11**

### **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 24 novembre 2011

#### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- l’articolo 23 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (di seguito: legge di conversione);
- il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione (di seguito: decreto legge n. 78/09);
- il decreto legislativo n. 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- il codice di rete per il servizio di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: codice di rete);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2006, n. 204/06 (di seguito: deliberazione n. 204/06);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/09);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2010, ARG/gas 150/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 150/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);

- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11).

**Considerato che:**

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita; e che tale disciplina è contenuta nella deliberazione n. 137/02;
- l’articolo 19, comma 3, della deliberazione n. 137/02 prevede che il codice di rete approvato ovvero modificato viene pubblicato dall’Autorità sul proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- con la deliberazione n. 22/04, l’Autorità ha introdotto il sistema per la registrazione delle transazioni di compravendita di gas naturale e ha approvato e pubblicato, sul proprio sito internet, la relativa disciplina attuativa predisposta da Snam Rete Gas e contenuta nello schema di contratto per l’erogazione del servizio, denominato “Contratto per l’utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale” e nelle relative regole tecniche, di cui al documento denominato “Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale – modulo PSV”;
- la disciplina, di cui al precedente alinea, successivamente aggiornata ed integrata, è da ultimo contenuta nelle “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale”, i relativi allegati ed il “Modulo di adesione” approvati con la deliberazione ARG/gas 150/10 e pubblicati sul sito internet dell’Autorità.

**Considerato che:**

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l’Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011;
- con la deliberazione ARG/gas 81/11 l’Autorità ha differito al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, la data prevista per la decorrenza dell’applicazione della disciplina di cui al precedente alinea;
- con la deliberazione ARG/gas 155/11, l’Autorità ha approvato le modifiche del codice di rete di Snam Rete Gas, funzionali all’avvio del sistema di bilanciamento di merito economico;
- con la medesima deliberazione ARG/gas 155/11, l’Autorità ha previsto:
  - a) che Snam Rete Gas trasmetta, entro l’1 febbraio 2011, una nuova proposta di aggiornamento del proprio codice di rete, in relazione all’assetto del sistema di garanzie a copertura dell’esposizione potenziale del sistema nei confronti dell’utente (di seguito: sistema di garanzie), che disciplini, tra l’altro, le modalità di gestione e di verifica di congruità, rispetto alle garanzie presentate, delle transazioni di cui è richiesta la registrazione al PSV;
  - b) disposizioni transitorie in materia di presentazione di garanzie bancarie, al fine di agevolare la gestione della fase di avvio del bilanciamento di merito economico;

- con nota in data 9 novembre 2011 (prot. Autorità n. 28939 del 9 novembre 2011), Snam Rete Gas ha trasmesso una proposta di aggiornamento delle “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale” (di seguito: le condizioni), successivamente integrate con nota in data 23 novembre 2011 (prot. Autorità n. 30682 del 23 novembre 2011), i relativi allegati ed il “Modulo di adesione” che, al fine di recepire la disciplina della deliberazione ARG/gas 45/11, introduce disposizioni funzionali alla:
  - registrazione delle transazioni effettuate nell’ambito della piattaforma per il bilanciamento; e alla
  - gestione del sistema di garanzie ed in particolare la limitazione delle transazioni richieste in vendita in coerenza con il livello di garanzie presentate in conformità con il codice di rete di Snam Rete Gas approvato con la deliberazione ARG/gas 155/11;
- l’aggiornamento delle condizioni prevede, altresì, in coerenza con la deliberazione ARG/gas 150/10, la soppressione della sessione settimanale, che consente la registrazione di transazioni relative alla settimana precedente, posto che le esigenze, per le quali la predetta sessione è stata introdotta, vengono meno con l’introduzione del sistema del bilanciamento di merito economico, di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11.

**Considerato inoltre che:**

- le condizioni, a seguito delle modifiche introdotte con la deliberazione n. 204/06, consentono l’accesso al sistema per la registrazione delle transazioni di compravendita di gas naturale ai soggetti che non siano utenti della rete di trasporto, previa individuazione di un utente della rete di trasporto, che faccia da "compensatore" per gli eventuali disequilibri della rete di trasporto, determinati da un saldo netto delle transazioni non nullo;
- l’introduzione del sistema di garanzie consente di definire modalità più efficienti per l’accesso al sistema per la registrazione delle transazioni di compravendita di gas naturale da parte dei soggetti, di cui a punto precedente, che prevedano, in luogo dell’obbligo di individuare l’utente compensatore, l’obbligo di corrispondere gli importi connessi a proprie transazioni non chiuse a saldo zero, valorizzate al relativo prezzo di sbilanciamento, nonché l’obbligo di presentazione di garanzie a copertura delle relative partite economiche, in coerenza con l’assetto definito nel codice di rete;
- la modifica, di cui al precedente alinea, può trovare collocazione nell’ambito delle modifiche delle condizioni correlate all’aggiornamento del codice di rete, richiesto al punto 4 della deliberazione ARG/gas 155/11.

**Considerato infine che:**

- sono pervenute all’Autorità ulteriori segnalazioni in merito a talune previsioni del sistema di garanzie, disciplinato nel codice di rete di Snam Rete Gas, approvato dall’Autorità con la deliberazione ARG/gas 155/11;
- le predette segnalazioni riguardano possibili ulteriori interventi, volti a contenere l’onerosità del predetto sistema ed in particolare:
  - a) le modalità di valorizzazione del gas in stoccaggio presentato in garanzia che considerino il prezzo del gas riferito ad un periodo temporale ravvicinato al

- momento di valutazione, in linea con quanto indicato nella proposta di aggiornamento sottoposta da Snam Rete Gas in consultazione nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione ARG/gas 55/09, in luogo delle attuali modalità che fanno riferimento al minimo valore degli ultimi tre anni termici;
- b) la possibilità di determinare gli importi coperti dal possesso del rating creditizio in funzione delle garanzie complessivamente presentate, in luogo del livello minimo di garanzia richiesto, come già previsto per gli altri strumenti di garanzia;
  - c) tenuto conto della revisione dell'assetto del sistema di garanzie richiesta al punto 4 della deliberazione ARG/gas 155/11, la possibilità di estendere sino all'entrata in vigore delle relative modifiche del codice di rete l'applicazione della modalità transitoria di determinazione delle garanzie bancarie che il punto 3 della medesima deliberazione prevede si applichi sino al 15 gennaio 2012;
  - d) la possibilità di presentare garanzie bancarie o lettere di garanzia societaria con validità inferiore ai 18 mesi previsti al capitolo 5, § 1.4.2 del codice di rete, al fine di ridurre i costi;
- gli interventi, prospettati al precedente punto, risultano idonei a perseguire la razionalizzazione e il contenimento dell'onerosità del sistema di garanzie, nelle more della sua revisione ai sensi del punto 4 della deliberazione ARG/gas 155/11;
  - l'introduzione della previsione, di cui alla precedente lettera d), richiede integrazioni alle attuali modalità di gestione del sistema di garanzie, anche attraverso disposizioni che consentano l'escussione delle garanzie prestate, ove la loro scadenza comporti un mancato rispetto del livello di garanzia richiesto; e che le predette integrazioni possono essere disciplinate nell'ambito della revisione del sistema di garanzie, ai sensi del punto 4, della deliberazione 155/11;
  - nelle more delle integrazioni, di cui al punto precedente, la riduzione della validità richiesta per le garanzie bancarie e per lettere di garanzia societaria, può essere comunque perseguita senza incidere sul livello attuale di copertura dell'esposizione del sistema.

**Ritenuto che sia opportuno:**

- verificare positivamente ed approvare, per quanto di competenza, i documenti "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale" con i relativi allegati ed il "Modulo di adesione";
- prevedere che Snam Rete Gas trasmetta una proposta di aggiornamento dei documenti, di cui al precedente punto, predisposta in coordinamento con il corrispondente aggiornamento del codice di rete, di cui al punto 4, lettera b), della deliberazione ARG/gas 155/11, al fine della definizione:
  - a) delle modalità di gestione e di verifica di congruità, rispetto alle garanzie presentate, delle transazioni di cui è richiesta la registrazione al PSV;
  - b) delle modalità di accesso al sistema per la registrazione delle transazioni di compravendita di gas naturale da parte dei soggetti che non sono utenti della rete di trasporto in linea con quanto sopra considerato;
- intervenire, al fine di contenere l'onerosità del sistema di garanzie, prevedendo che, nelle more dell'aggiornamento del codice di rete, previsto al punto 4, della deliberazione ARG/gas 155/11, Snam Rete Gas:
  - a) valorizzi il gas in stoccaggio presentato in garanzia ad un prezzo pari all'ultimo

- valore del CCI disponibile ridotto del 10%, in luogo del valore previsto al capitolo 5, § 1.4.2 del codice di rete;
- b) consideri il rating creditizio posseduto dall'utente del bilanciamento, conforme ai requisiti previsti nel codice di rete, a copertura sino all'80% delle garanzie complessivamente prestate, in luogo della garanzia minima richiesta, di cui al capitolo 5, § 1.4.3 del codice di rete;
  - c) determini il valore della garanzia presentata dall'utente, considerando gli importi indicati nelle garanzie bancarie moltiplicati per un fattore 2, sino all'entrata in vigore delle modifiche del codice di rete, di cui al punto 4, della deliberazione ARG/gas 155/11, in luogo del termine del 15 gennaio 2012 previsto al punto 3 della medesima deliberazione;
  - d) consenta anche, ai fini della copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente, la presentazione di garanzie bancarie o lettere di garanzia societaria, con validità non superiore a 9 mesi

### **DELIBERA**

1. di approvare, nell'ambito della disciplina del mercato regolamentato della capacità e del gas, ai sensi della deliberazione n. 22/04, la proposta di aggiornamento delle "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale", con i relativi allegati ed il "Modulo di adesione", predisposti da Snam Rete Gas e trasmessi con la nota del 9 novembre 2011, come modificati con la nota del 23 novembre 2011, nella premessa citata (*Allegato A*);
2. di prevedere che Snam Rete Gas trasmetta all'Autorità, entro l'1 febbraio 2012, una nuova proposta di aggiornamento dei documenti, di cui al punto 1, predisposta in coordinamento con il corrispondente aggiornamento del codice di rete, di cui al punto 4, lettera b), della deliberazione ARG/gas 155/11, al fine della definizione:
  - a) delle modalità di gestione e di verifica di congruità, rispetto alle garanzie presentate, delle transazioni, di cui è richiesta la registrazione al PSV;
  - b) delle modalità di accesso al sistema per la registrazione delle transazioni di compravendita di gas naturale, da parte dei soggetti che non sono utenti della rete di trasporto, in linea con quanto espresso in motivazione;
3. di prevedere che, nelle more dell'aggiornamento del codice di rete, previsto al punto 4, della deliberazione ARG/gas 155/11, Snam Rete Gas:
  - a) valorizzi il gas in stoccaggio presentato in garanzia ad un prezzo pari all'ultimo valore del CCI disponibile ridotto del 10%, in luogo del valore previsto al capitolo 5, § 1.4.2 del codice di rete;
  - b) consideri il rating creditizio, posseduto dall'utente del bilanciamento, conforme ai requisiti previsti nel codice di rete, a copertura sino all'80% delle garanzie complessivamente prestate, in luogo della garanzia minima richiesta, di cui al capitolo 5, § 1.4.3 del codice di rete;
  - c) determini il valore della garanzia presentata dall'utente, considerando gli importi indicati nelle garanzie bancarie moltiplicati per un fattore 2, sino all'entrata in vigore delle modifiche del codice di rete, di cui al punto 4, della deliberazione ARG/gas 155/11, in luogo del termine del 15 gennaio 2012 previsto al punto 3 della medesima deliberazione;

- e) consenta anche, ai fini della copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente, la presentazione di garanzie bancarie o lettere di garanzia societaria con validità non superiore a 9 mesi.
- 4. di pubblicare il presente provvedimento, le Condizioni e il Modulo di adesione, di cui al punto 1, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it);
- 5. di notificare il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

24 novembre 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*